



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ITER PER L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

1. L'Assessorato regionale dei Trasporti provvede a predisporre il Piano Regionale dei Trasporti e, in qualità di "autorità procedente", ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è tenuto a presentare **istanza per l'attivazione preliminare della VAS** da indirizzare al Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente ("autorità competente"), unitamente al Documento di analisi preliminare di cui all' art. 10, comma 1, Allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012.

2. Successivamente, ai fini dell'attivazione della fase di consultazione preliminare (fase di scoping) come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art 11, Allegato C, della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 07 agosto 2012, l'Assessorato regionale dei Trasporti predispone e trasmette al Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente **una prima stesura dello Schema Preliminare di Piano**, nel quale devono essere adeguatamente delineate le linee strategiche e le azioni previste. A seguito delle interlocuzioni preliminari tra autorità procedente e autorità competente, l'Assessorato regionale dei Trasporti provvede a redigere il **rapporto preliminare (documento di scoping)**, come specificato al comma 1, art. 11, Allegato C deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012.

3. L'Assessorato regionale dei Trasporti **convoca l'incontro di scoping**, al quale partecipano il Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, l'ARPA Sardegna e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, con lo scopo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo rapporto ambientale. A tal fine, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incontro di scoping, l'autorità procedente dovrà provvedere a: rendere disponibile il documento di scoping sul sito web istituzionale della Regione; depositarlo in formato cartaceo presso Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente; inviarlo all'ARPA Sardegna e agli altri soggetti competenti in materia ambientale. Il processo di consultazione è da intendersi concluso entro 90 giorni dall'invio del documento di scoping, salvo quanto diversamente concordato (art 11, comma 2, Allegato C deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. L'Assessorato regionale Trasporti, recependo quanto emerso in sede di scoping, ai sensi dell'art. 12, Allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, provvede a redigere **lo Schema Preliminare di Piano, il Rapporto ambientale**, compresa la sintesi non tecnica e **lo Studio di incidenza ambientale** (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. qualora siano interessate aree SIC e/o ZPS).

5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 e s.m.i. lo Schema Preliminare di Piano (unitamente al Rapporto Ambientale e alla sintesi non tecnica) viene adottato dalla Giunta Regionale.

6. L'Assessorato regionale Trasporti ai sensi dell'art. 12, Allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, trasmette al Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente **lo Schema Preliminare di Piano; il Rapporto ambientale**, compresa la sintesi non tecnica e **lo Studio di incidenza ambientale** (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. qualora siano interessate aree SIC e/o ZPS), unitamente alla Delibera di adozione di cui al punto 5.

7. Ai sensi del comma 3, dell'art. 12, Allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012 l'Assessorato regionale Trasporti rende disponibili gli elaborati di cui al precedente punto ai soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, provvedendo a **depositarli** presso i propri uffici, presso gli uffici dell'ARPA Sardegna e presso gli uffici delle Province. Inoltre, dovrà provvedere a pubblicare sul BURAS l'avviso di deposito, secondo lo schema previsto dalla delibera di cui sopra. La documentazione dovrà essere resa disponibile sul sito web della Regione e sul portale Sardegna Ambiente.

In conformità all'art. 14 della Legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 e s.m.i. il Presidente della Regione provvede ad **indire, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 40 del 22 agosto 1990, l'istruttoria pubblica articolata per Province.**

8. Secondo quanto disposto dall'art. 13 Allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione della proposta di Piano con la relativa documentazione e **presentare le proprie osservazioni** in forma scritta inviandole all'autorità procedente e al Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tra il 15° e 45° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS l'Assessorato regionale Trasporti promuove uno o più **incontri pubblici di valenza territoriale** (con il Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti Locali ed il pubblico interessato) dando adeguata pubblicità mediante pubblicazione dei calendari sul sito della Regione.

9. Ai sensi dell'art.14, Allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012 il Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, in collaborazione con l'autorità procedente, esamina la documentazione presentata, nonché le osservazioni, le obiezioni ed i suggerimenti inoltrati ed, entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, **il Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente emette il parere motivato.**

10. L'Assessorato dei Trasporti, in collaborazione con il Servizio Valutazioni Ambientali provvede alle **opportune revisioni del Piano alla luce del parere motivato** e trasmette la proposta definitiva del Piano alla Giunta Regionale, accompagnata dal parere motivato e da una dichiarazione di sintesi nella quale deve essere illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state tenute in considerazione durante l'intero processo di valutazione Ambientale Strategica.

11. Entro sessanta giorni decorrenti dall'emissione del parere motivato, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 e s.m.i., adotta la proposta definitiva del Piano Regionale dei Trasporti e la trasmette al Consiglio Regionale per la sua approvazione finale. L'approvazione dovrà avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 - del parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Qualora, a seguito del previsto parere del Consiglio delle Autonomie Locali si rendano necessarie ulteriori modifiche al Piano dovrà essere informata l'autorità competente in materia di VAS, affinché, in collaborazione con l'autorità procedente, sia valutata la necessità di reiterare la procedura di VAS.

12. In conformità all'art. 16, Allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, il provvedimento di approvazione deve essere pubblicato sui siti web delle autorità interessate, con indicazione della sede presso la quale può essere visionato il Piano e tutta la documentazione oggetto di istruttoria.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dovranno essere resi pubblici, mediante pubblicazione sul sito web della Regione, i seguenti documenti: parere motivato del Servizio Valutazioni Ambientali; dichiarazione di sintesi; misure da adottare in materia di monitoraggio.

13. In base all'art. 16, Allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, l'autorità procedente garantisce il monitoraggio degli effetti ambientali significativi riconducibili all'attuazione del Piano, attraverso la misurazione di specifici indicatori e l'adozione delle misure definite nel Rapporto ambientale, utilizzando a tal fine i dati acquisibili attraverso i meccanismi di controllo esistenti o appositamente reperiti.

Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con il Servizio Valutazioni ambientali, anche avvalendosi dell'ARPA Sardegna. Le informazioni raccolte confluiscono in un rapporto periodico che l'autorità procedente invia al Servizio Valutazioni Ambientali e all'ARPA Sardegna.

Il rapporto di monitoraggio è messo a disposizione dei Soggetti competenti e del pubblico a mezzo pubblicazione sul sito web della Regione e dell'ARPA Sardegna.

I dati raccolti confluiscono nel Sira (Sistema informativo regionale ambientale).